



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: LUGLIO 2024

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

Tasse non pagate, rate fino a dieci anni

Delega fiscale. Sì definitivo del Cdm alla riforma della riscossione

Velocizzazione delle procedure con il progressivo abbandono del ruolo e della cartella per l'estensione dell'area di applicazione dell'accertamento esecutivo. Ma attenzione ai contribuenti in difficoltà con l'allungamento dei piani di dilazione fino a 120 rate mensili (dieci anni) secondo un meccanismo binario, con una progressione differente tra chi semplicemente dichiara e chi, invece, dimostra lo stato di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Arriva poi anche un intervento sulle condizioni che legittimano l'impugnazione dell'estratto di ruolo o della cartella, in caso di notifica ritenuta non valida da parte del contribuente. Alle ipotesi tassative previste si aggiungono le procedure in atto in base al codice della crisi, le operazioni di finanziamento da parte dei soggetti autorizzati e la cessione d'azienda. È il quadro che emerge dal decreto delegato di riforma della riscossione: il decimo approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri, come ha ricordato il viceministro all'Economia Maurizio Leo. In conferenza stampa, Leo ha escluso ipotesi di nuove rottamazioni e ha sottolineato che il decreto Irpef/Ires con il bonus Befana deve ancora attendere l'esame della Conferenza unificata.

Le dilazioni

L'altro asse portante del decreto è la conferma dell'allungamento dei piani di dilazione. In pratica l'agente della riscossione potrà concedere una dilazione per debiti inferiori o pari a 120mila euro su semplice richiesta del contribuente, fino a 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026, a 96 per le richieste nel 2027 e 2028, a 108 per le richieste dal 2029. Se, invece, il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (con Isee o con l'indice di liquidità), la dilazione potrà essere di 120 rate per somme oltre 120mila euro, indipendentemente dalla data di presentazione; mentre per le somme fino a 120mila euro, da 85 a 120 rate mensili per le richieste nel 2025 e 2026, da 97 a 120 rate mensili per le richieste nel 2027 e 2028, da 109 a 120 rate mensili per le richieste dal 2029.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



CONSEGUENZE RELATIVE ALL'ADESIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO - CHIARIMENTI

1) Accertamenti iva

L'adesione al concordato preventivo inibisce gli accertamenti anche ai fini Iva?

Secondo l'articolo 34 del Dlgs 13/2024, **l'adesione al concordato preventivo biennale esclude soltanto gli accertamenti ai fini delle imposte dirette, e non ai fini dell'Iva**. È necessario però ricordare che, sempre in base al decreto, l'adesione al concordato consente di vedersi riconosciuti i benefici premiali Isa, che comportano il blocco degli accertamenti analitici-induttivi e l'anticipo di un anno dei termini di decadenza anche ai fini Iva.

2) Cessazione effetti del concordato

Le cause di cessazione previste in caso di riduzione del reddito sono tassative?

Il concordato preventivo biennale cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano le circostanze eccezionali di cui all'articolo 4 del Dm 14 giugno 2024 che determinano **minori redditi effettivi eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato**.

L'elenco deve ritenersi tassativo, per cui, pur in presenza di un minor reddito superiore al 50%, il reddito concordato va comunque dichiarato anche in presenza di altre cause "eccezionali".

3) Benefici penali

L'adesione al concordato preventivo ha benefici dal punto di **vista penale-tributario**?

No, in quanto, pur essendo esclusi gli accertamenti, non sono previste limitazioni nell'attività istruttoria (accessi, ispezioni e verifiche).

Va inoltre rilevato che la contestazione di un illecito tributario può comportare causa di decadenza .

4) Omesso versamento

In caso di adesione al concordato e successiva impossibilità di versare le imposte, è prevista la decadenza?

È prevista la decadenza dal concordato in caso di **omesso il versamento delle somme dovute** a seguito dei controlli automatizzati ai sensi dell'articolo 36-bis Dpr 600/1973 (articolo 22, comma 1, D.Lgs. 13/2024).

Genera però perplessità la previsione del successivo comma 2, che **esclude la decadenza se il contribuente regolarizza la posizione con ravvedimento** prima di ogni attività di contestazione o accertativa.

In mancanza di chiarimenti ufficiali, e stante l'espressa formulazione del comma 1, può ritenersi che la decadenza sia connessa soltanto al mancato pagamento dell'avviso bonario



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Recentemente il MEF ha emanato le disposizioni attuative della maxi deduzione prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che nel 2024 effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.

L'agevolazione, che consiste nella maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale, spetta a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.

Sono previste specifiche limitazioni in presenza di operazioni straordinarie e di soggetti appartenenti ad un gruppo di società

IL C.D. "BONUS COLONNINE" 2024 PER PRIVATI E CONDOMINI

Recentemente il MiMiT ha definito gli aspetti procedurali e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo per l'acquisto / posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. "colonnine ricarica", con riferimento al 2024. Il particolare il contributo spetta alle persone fisiche / condomini che sostengono le predette spese dall'1.1.2024. Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 dell'8.7.2024 fino alle ore 12.00 del 22.11.2024 utilizzando l'apposita piattaforma online presente sul sito Internet del Ministero.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

CREDITI PER I QUALI SUSSISTE IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON DEBITO ISCRITTI A RUOLO OLTRE EURO 100.000

Il divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo di ammontare superiore a € 100.000 opera, come specificato nella Circolare n. 16/E in esame, con riferimento a:

- * crediti relativi ad imposte erariali (ad esempio, IRPEF / IRES / IRAP, IVA, imposta di registro);
- * credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- * credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno;
- * credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0";
- * crediti relativi ai bonus edilizi;
- * altri crediti di natura agevolativa

Superiore a € 1.500 ma non superiore a € 100.000 Art. 31, DL n. 78/2010

- divieto di compensazione dei soli crediti erariali

NB in entrambe i casi NON SONO bloccati ne i crediti inps ne inail

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO OBBLIGATORIO PRIMA DELL'EMISSIONE DI UNA TTO DI ACCERTAMENTO

In attuazione della Riforma fiscale, con il D.Lgs. n. 219/2023 è stato modificato lo Statuto del contribuente, Legge n. 212/2000, nel quale è stato, tra l'altro, introdotto il nuovo art. 6-bis in base al quale tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo.

Il diritto al contraddittorio non sussiste per i:

- * gli atti automatizzati;
- * gli atti sostanzialmente automatizzati;
- * gli atti di pronta liquidazione;
- * gli atti di controllo formale delle dichiarazioni, individuati dal Decreto MEF 24 aprile 2024;
- * i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema d'atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per le eventuali controdeduzioni o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**